Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16f32d7fdfa77b82f28acec332905aff - Firmato Da: ROBALDO GIAN LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 776261c9bd902aa55d3834f3a201d651

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Lavoro

DECRETO
ai sensi dell'art. 28 L. 300/1970
nella causa n. r.g. 4175/2017

promossa da
C.U.B. - SANITA' ITALIANA

contro
XI LUGLIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Il giudice, a scioglimento della riserva,

OSSERVA

I Con ricorso ai sensi dell'art. 28 L. 300/70, C.U.B. - Sanità Italiana chiede all'adìto Giudice di :
a) dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dalla convenuta Cooperativa Sociale XI Luglio, consistente in particolare nel disconoscimento della RSA costituita ex art. 19 St. Lav. da CUB Sanità Italiana e dei suoi dirigenti;
b) adottare i più opportuni provvedimenti al fine di rimuovere gli effetti delle dichiarate condotte antisindacali e in particolare:
b1. ordinare alla società convenuta di riconoscere la RSA di CUB Sanità Italiana e i suoi dirigenti;
b2. ordinare alla convenuta di riconoscere alla RSA di CUB Sanità Italiana e ai suoi dirigenti ogni conseguente diritto di legge e/o di contratto e, in particolare, il diritto di indire assemblee ex art. 20 e di godere dei permessi sindacali retribuiti ex art. 23 sgg St. Lav. e il diritto di affissione, di usufruire di un idoneo locale per svolgere la propria attività, e tutto quanto altro previsto dal Titolo III della legge 300/1970 e dal CCNL Cooperative Sociali;
c) ordinare alla convenuta di non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali;
d) disporre che l'emanando provvedimento venga affisso nelle bacheche aziendali per mesi tre e pubblicato a spese della convenuta sul quotidiano a diffusione nazionale La Stampa.

Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16f32d7fdfa77b82f28acec332905aff - Firmato Da: ROBALDO GIAN LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 776261c9bd902aa55d3834f3a2d1d651

II Resiste in giudizio la convenuta Cooperativa sociale XI Luglio, eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione ex art. 28 L. 300/70 della sigla sindacale ricorrente e, nel merito, rivendicando la piena legittimità del proprio operato.

III L'eccezione preliminare deve essere disattesa. La legittimazione a proporre ricorso ai sensi dell'art. 28 L. 300/70 è attribuita agli "organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse", per la cui identificazione "*è necessario e sufficiente lo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte del territorio nazionale, senza che sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione, né che sia maggiormente rappresentativa*" (da ultimo, Cass. n. 5321 del 02/03/2017, n. 2375 del 09/02/2015)
III.1 Il possesso dei requisiti di legge in capo all'odierna ricorrente è comprovato dalla documentazione versata in atti, ed in particolare dall'atto costitutivo del CUB Sanità Italia (in cui si dà atto che il sindacato si prefigge di tutelare gli interessi economici e normativi dei tutti i dipendenti, pubblici e privati, del settore sanitario), dagli atti costitutivi delle Federazioni locali (presenti in modo diffuso sul territorio nazionale), nonché dalle produzioni sub doc.ti 6, 7 e 8, relative alle iniziative ed attività sindacali in concreto promosse da CUB Sanità Italiana.

IV In punto di fatto, è documentale e comunque non è contestato quanto esposto in ricorso, ossia che:

- in data 21.4.2017 Gruppo Igea s.r.l. ed Ester s.r.l., titolari di alcune comunità protette per disabili psichiatrici in Torino, gestite in appalto dalle cooperative Zenith e Altramente, comunicavano alle OO.SS. CGIL, CUB Sanità e UIL il nominativo del nuovo appaltatore dal 1.6.2017, ovvero la cooperativa XI Luglio;
- nella stessa data, la stessa coop. XI Luglio effettuava alle OO.SS. e alle rispettive RSA costituite in Zenith e Altramente la comunicazione ex art. 47 l. 428/1990 e art. 29 D.Lgs. 276/2003;
- CUB Sanità chiedeva l'avvio del relativo esame congiunto, che si concludeva il 30.5.2017 con il perfezionamento di un accordo;
- in data 7.6.2017 CGIL - Funzione Pubblica e CUB Sanità indicevano congiuntamente assemblea retribuita dei lavoratori di XI Luglio;
- il 9.6.2017, la convenuta recepiva la richiesta della sola CGIL, escludendo la sigla sindacale CUB Sanità "in quanto la stessa non risulta firmataria del C.C.N.L. applicato" ;
- Nella stessa data la ricorrente comunicava alla convenuta la conferma della nomina quali RSA delle stesse lavoratrici già RSA in Zenith e in Altramente, rinnovando la richiesta di assemblea;
- il 12.6.2017 la convenuta dichiarava irricevibile la nomina delle RSA di CUB sanità poiché questa non è firmataria di contratto collettivo nazionale applicato da XI Luglio nelle unità produttive interessate, né ha partecipato alla trattativa relativa allo stesso contratto; puntualizzava la convenuta che "L'asserita partecipazione di RSA Cub alla procedura sindacale in esito all'art. 2112 codice civile, è avvenuta infatti esclusivamente in qualità di rappresentanti sindacali aziendali delle cooperative uscenti Zenith e Altramente coinvolte per legge nella procedura, avendo per altro escluso

con specifica pattuizione proprio nel verbale di accordo del 30 maggio 2017 alcun riconoscimento ulteriore rispetto alle disposizioni di legge e di contratto";

- con distinta comunicazione in pari data, la convenuta riscontrava negativamente la diffida di CUB Sanità 8.6.2017 avente ad oggetto orari e altre problematiche lavorative, ribadendo il mancato riconoscimento delle RSA della ricorrente;
- il legale della ricorrente contestava, a mezzo pec, l'illegittimità ed antisindacalità del comportamento della convenuta, diffidandola a riconoscere a CUB sanità e alle sue RSA i diritti di cui al Tit. III l. 300/70; la convenuta, dal canto suo, ribadiva "la posizione assunta nella corrispondenza intercorsa";
- in data 13.6.2017 la ricorrente comunicava la fruizione di permesso sindacale delle sue RSA per il giorno 15.6.2017 in cui si doveva svolgere un incontro con la convenuta; XI Luglio concedeva, peraltro, permesso non sindacale.

V Tutto ciò premesso, il fulcro della controversia investe la giuridica possibilità, per CUB Sanità, di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 19 L. 300/1970 nell'ambito dell'azienda gestita dalla cooperativa XI Luglio. La risposta deve essere affermativa.

V.1 La norma in discussione attribuisce la suddetta facoltà alle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, ovvero (in seguito alla sentenza n. 231/2016 della Corte Costituzionale) che abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

V.2 Nel caso di specie, in data 30.05.2017, in seguito all'esame congiunto effettuato in conformità alle previsioni degli artt. 47, l. 428/90 e 29, d.lgs 276/03, le parti sociali raggiungevano un accordo, al quale deve senz'altro riconoscersi natura "normativa" e non meramente "gestionale", atteso che con esso si disciplinava, a titolo esemplificativo, l'aumento dell'orario di lavoro per alcuni lavoratori, la trasformazione di contratti a chiamata in contratti a termine, l'applicazione dell' art. 18 L. 300/70 per taluni dei dipendenti: le suddette previsioni negoziali trovano applicazione diretta e non necessitano della mediazione di atti negoziali del datore di lavoro (sulla distinzione fra accordi "normativi" e "gestionali" - questi ultimi aventi mera efficacia endoprocedimentale – si veda Cass. 19275/2008).

V.3 Acquista, dunque, la natura normativa (peraltro non contestata dalla convenuta) dell'accordo del 30.5.17, è certo che CUB Sanità abbia quanto meno partecipato alla fase delle trattative non soltanto con le proprie RSA, ma altresì nella persona del segretario provinciale, Alessandro Zanetti; la circostanza che quest'ultimo abbia sottoscritto l'intesa il giorno successivo, espungendo dal testo tre righe (le stesse che la cooperativa invoca per sostenere l'assenza di riconoscimento formale della sigla sindacale) si rivela ininfluente, poiché come detto le prerogative di cui all'art. 19 L. 300/70 maturano – in seguito alla sentenza 231/13 Corte Cost. – prima della stipula del contratto collettivo.

VI Le argomentazioni spese dalla convenuta, ad avviso della quale l'adozione della procedura ex artt. 2112 c.c. e 47 L. 428/90 è avvenuta per mero ossequio formale alla recente modifica dell'art. 29 d.lgs 276/03, non colgono nel segno.

Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16f32d7fdfa77b82f28acec332905aff - Firmato Da: ROBALDO GIAN LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 776261c9bd902aa55d3834f3a2c1d651

Firmato Da: GRESPAN ANTONIETTA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 16f32d7fdfa77b82f28acec332905aff - Firmato Da: ROBALDO GIAN LUCA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 776261c9bd902aa55d3834f3a2d1d651

VI.1 Non è stata offerta, invero, prova alcuna del fatto che nel caso di specie ricorressero i presupposti per *non* fare applicazione dell'art. 2112 c.c.: l'adozione della procedura in esame depone, al contrario, per l'acquisita consapevolezza, in capo alla convenuta, dell'obbligo di conformarsi alla suddetta disciplina. In ogni caso, è assorbente il rilievo che, in tal modo operando, la cooperativa ha di fatto intavolato anche con CUB Italia una trattativa che è poi sfociata in un accordo collettivo aziendale a contenuto normativo. Tanto è sufficiente per radicare la possibilità della ricorrente di costituire RSA ai sensi dell'art. 19 L. 300/70.

VII Per tali motivi, risulta accertata l'antisindacalità della condotta tenuta dalla cooperativa sociale XI Luglio, volta ad impedire a CUB Sanità Italiana di esercitare le prerogative sindacali ex art. 19 L. 300/70; in accoglimento del ricorso ed ai sensi dell'art. 28 L 300/70, viene pertanto ordinato alla società convenuta di:
- riconoscere la RSA di CUB Sanità Italiana e i suoi dirigenti;
- non impedire ad essi l'esercizio dei diritti contemplati dal Titolo III della legge 300/1970 e dal CCNL Cooperative Sociali;
- non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali;
- affiggere il presente decreto nelle bacheche aziendali per mesi tre.

VII.1 Appare ultroneo, invece, ordinare – come richiesto – la pubblicazione del presente decreto su quotidiano a diffusione nazione, in assenza di un particolare rilievo della vicenda al di fuori dell'ambito aziendale.

VIII Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità ai parametri dettati dal d.m. 55/2014.

P.Q.M.

visto l'art. 28, L. 300/1970,

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta,

dichiara antisindacale il comportamento tenuto dalla convenuta Cooperativa Sociale XI Luglio, consistente nel disconoscimento della RSA costituita ex art. 19 St. Lav. da C.U.B. Sanità Italiana e dei suoi dirigenti;

ordina alla società convenuta di:
- riconoscere la RSA di CUB Sanità Italiana e i suoi dirigenti
- non impedire ad essi l'esercizio dei diritti contemplati dal Titolo III della legge 300/1970 e dal CCNL Cooperative Sociali;
- non reiterare i comportamenti dichiarati antisindacali;
- affiggere il presente decreto nelle bacheche aziendali per mesi tre;

dichiara tenuta e condanna la Cooperativa Sociale XI Luglio a rifondere a C.U.B. - Sanità Italiana le spese processuali che liquida in € 3.000,00, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed Iva come per legge.

Torino, il 10 luglio 2017

Il Giudice del Lavoro
dott. Gian Luca Robaldo